

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 293

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 174/10

Roma

10 NOV. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2010.

G. Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 504/2008 DEL 6 GIUGNO 2008 RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE 90/426 E 90/427 SUI METODI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI NONCHE' GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI DA PARTE DELL'UNIRE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n.88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee - legge comunitaria 2008;

VISTE le direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relative rispettivamente alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ed alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, ed, in particolare, l'articolo 8, comma 15, che stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori (APA), attraverso le sue strutture provinciali, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

VISTO il decreto del 9 ottobre 2007 che approva il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

VISTO il decreto del 29 dicembre 2009 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali recante Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE ai sensi decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.200;
- b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice univoco attribuito dall'ASL competente per territorio;
- c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;
- d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unità epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
 - 1) codice azienda di cui alla lettera b);
 - 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
 - 3) codice della specie animale;
- e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
- f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario il detentore è individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;
- g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere *Equus* della famiglia *Equidae* e i loro ibridi;
- h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
- i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
- l) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide è considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II, del documento di identificazione denominato passaporto;
- m) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione ed alla toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
- n) autorità competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- o) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide e sottoscritta dal proprietario;
- p) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione;
- q) transponder: un dispositivo elettronico di identificazione individuale a radiofrequenza passiva per sola lettura, conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 ad una distanza di almeno 12 cm., impiantato sull'equide da opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da AIA, APA, ANA o UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi è autorizzata, una identificazione semplificata esclusivamente per il trasporto dell'equide dall'azienda di nascita al macello. L'identificazione dell'equide viene effettuata comunque prima che l'equide lasci l'azienda di nascita, tramite l'apposizione al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile contenente un transponder;
- r) passaporto: documento di identificazione in forma di stampato indivisibile, conforme all'allegato I al regolamento (CE) n.504/2008, e che accompagna l'equide in tutti i suoi spostamenti ad esclusione di casi di deroga previsti all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE);
- s) responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella Banca dati degli equidi (BDE): le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e l'UNIRE, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche, per gli equidi registrati, l'Associazione italiana allevatori (AIA) anche attraverso le sue strutture provinciali (APA), per tutti gli altri equidi;
- t) obblighi del proprietario o del detentore delegato:
- 1) inviare all'AIA, ANA, APA, UNIRE, ciascuna per le proprie competenze, entro sette giorni dall'evento, la denuncia la nascita di un equide, la comunicazione della richiesta di registrazione dell'introduzione in azienda di un equide proveniente da un Paese membro UE o terzo, del passaggio di proprietà o della vendita di equide, del furto o smarrimento dell'equide o del passaporto, del ritrovamento dell'equide o del passaporto, nonché entro tre giorni dall'evento la comunicazione di morte o abbattimento dell'equide in luogo diverso dal macello;
 - 2) istituire, compilare ed aggiornare in ogni sua parte per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico entro sette giorni dal verificarsi dell'evento;
 - 3) completare il passaporto apponendo la propria firma negli spazi previsti sul passaporto medesimo;
- u) obblighi dello stabilimento di macellazione:
- 1) Accertare che ogni equide introdotto sia provvisto di passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide così come riportato nel medesimo passaporto;

- 2) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in Banca dati degli equidi (BDE);
 - 3) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalità definite nel manuale operativo;
 - 4) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati;
- v) Banca dati degli equidi (BDE): la banca dati gestita dall'UNIRE, realizzata in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2003, n. 200, che garantisce le funzionalità citate al comma 1 dell'articolo 8 della medesimo decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
- z) Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN): la banca dati del Ministero della salute, gestita dal Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

ART. 3

(Sanzioni in materia di identificazione degli equidi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca il transponder presente su un equide, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni documento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Unione nazionale razze equine (UNIRE), dell'Associazione italiana allevatori (AIA), delle Associazioni nazionali allevatori (ANA) o delle Associazioni provinciali allevatori (APA), a seconda delle rispettive competenze, impianti su un equide un transponder, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo, fatta salva la possibilità di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che sposti dall'azienda o introduca in essa un animale di cui al comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato di applicare un transponder ad un equide che ometta l'impianto o impianti il dispositivo senza essersi accertato dell'assenza di altro dispositivo in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di segni clinici indicanti che un transponder

precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non conforme, è soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

ART. 4

(Sanzioni in materia di mancate comunicazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita del puledro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformità con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'arrivo in azienda di un equide importato da un Paese terzo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi importati in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la vendita o l'esportazione definitiva di un equide destinato a Paesi UE o a Paesi terzi, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprietà per vendita o acquisto di un equide, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro tre giorni dall'evento, la morte o l'abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento dell'equide, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni capo.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento del passaporto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento dell'equide rubato o smarrito, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento del passaporto rubato o smarrito, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.

ART. 5

(Sanzioni in materia di mancate registrazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi che ometta di completare il passaporto apportando la propria firma negli spazi previsti e relativi ai dati del proprietario, Sezione III del passaporto, e alla eventuale destinazione finale d'uso, Sezione IX – Parte II o Parte III, del passaporto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per passaporto.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalità di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalità della normativa vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

ART. 6

(Accertamento violazioni e sanatoria)

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell'equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
3. Il comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.

ART. 7

(Norme finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione europea con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008 ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

¶ In Italia il sistema di identificazione in parola è stato già previsto dall'art.8 del decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA) per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE", definendo, tra l'altro:

- le modalità di identificazione degli equidi;
- le modalità di rilascio del documento di identificazione dell'equide (passaporto);
- gli obblighi a carico del proprietario dell'equide e degli stabilimenti di macellazione;
- le modalità di gestione degli scambi di equidi con i Paesi comunitari e con i Paesi terzi;
- i compiti delle Regioni, del servizio veterinario delle AASSLL, dell'UNIRE e delle APA accreditate.

Il citato provvedimento ha anche istituito un apposito Comitato tecnico di coordinamento (di cui fanno parte rappresentanti di questo Ministero, del Ministero della salute, delle Regioni, dell'UNIRE e dell'AIA) con il compito di proporre modifiche, anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia, nonché di predisporre il manuale operativo dell'anagrafe degli equidi.

L'anagrafe equina è stata avviata, sia pure in forma temporanea e semplificata, nel luglio 2007 con circolare ministeriale n. 1 del 14 maggio 2007, in attesa che venissero ultimati i lavori in merito alle modalità operative.

Sulla base delle predetta circolare, gli Enti e Associazioni che tengono i Libri genealogici hanno continuato ad identificare i puledri tenendo tali informazioni nelle proprie banche dati. Per quanto riguarda i cavalli non iscritti in alcun Libro genealogico l'Associazione Italiana Allevatori, tramite le sue associate provinciali, ha iniziato ad identificare i puledri nati dopo il 1° gennaio 2007 nonché i cavalli nati in precedenza e privi di qualunque documento di identificazione registrando tali informazioni in una banca dati centrale presso l'AIA.

Con successivo decreto delle stesse Amministrazioni del 9 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative dell'anagrafe degli equidi, ed in particolare le seguenti procedure operative:

- iscrizioni degli equidi in anagrafe;
- registrazione in banca dati della situazione preesistente;
- identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder;
- iscrizione di capi scambiati con Paesi della UE o importati/esportati da o verso Paesi Terzi;
- movimentazione per compravendita o macellazione,
- comunicazione furto o smarrimento di animali o del loro passaporto;
- controlli espletati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo;
- comunicazioni di ritorno alle regioni ed ai Servizi veterinari..

Come innanzi citato, il regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, recante "attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio", riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

In tal senso l'attuale normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009, che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.

Le unite disposizioni si sono quindi rese necessarie per completare, con l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e garantire così la loro applicazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2009. In tal senso le norme in questione svolgono una funzione dissuasiva per coloro che detengono equidi, in quanto le sanzioni stabilite sono efficaci e proporzionate, secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario.

Nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare, le sanzioni previste sono unicamente di natura amministrativa pecuniaria. Nel contesto di alcuni articoli e di singoli commi, hanno contemporaneamente natura fissa, con un minimo ed un massimo. Ciò per graduare l'importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione e rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che avrebbero un maggior tornaconto ad operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

In mancanza di rilevazioni ISMEA dei prezzi degli animali da carne e non esistendo un mercato degli animali sportivi, si è tenuto conto dei valori di mercato (fonte Mercato di Montichiari) all'origine ed all'ingrosso a seconda della pregevolezza dell'animale, nonché dei valori medi dei puledri di cavalli da trotto e da galoppo nelle aste finanziate dall'UNIRE.

Lo schema di decreto legislativo è composto da nove articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione.

L'art. 2 riprende le definizioni necessarie per l'applicazione delle sanzioni e gli obblighi degli operatori per la definizione delle sanzioni stesse. Definizioni ed obblighi sono ripresi dal Regolamento 504/2008 e dal DM 29 dicembre 2009.

Gli articoli da 3 a 5 definiscono le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 504/2008 e rese applicative con il decreto del 29 dicembre 2009 recante linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE.

L'articolo 3, suddiviso in sette commi, prevede le sanzioni in materia di identificazione degli equidi.

Il comma 1 del predetto articolo prevede sanzioni per chiunque detenga animali delle specie del genere *Equus* (cavalli ed asini) e di altre specie della famiglia *Equidae* e loro ibridi non in regola con gli obblighi di identificazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.504/2008 e dell'art.3 del decreto 29 dicembre 2009.

Il comma 2 prevede sanzioni per chiunque tolga, sostituisca, o impianti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, il dispositivo elettronico di identificazione individuale dell'equide (transponder).

Il comma 3 prevede sanzioni per chiunque modifichi o contraffaccia il documento di identificazione di un equide (passaporto).

Il comma 4 prevede sanzioni per chi, non autorizzato, impianti un dispositivo elettronico su un equide.

Il comma 5 prevede sanzioni per chiunque sposti da un'azienda o introduca in azienda un animale senza documento di accompagnamento (passaporto).

Il comma 6 prevede sanzioni per il veterinario incaricato che applica il dispositivo elettronico dell'equide in difformità da quanto stabilito dalle norme.

Il comma 7 prevede una sanzione raddoppiata per chiunque reiteri le violazioni considerate nell'art.3

L'articolo 4, suddiviso in 11 commi, prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta le comunicazioni alle organizzazioni responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella banca dati anagrafe degli equidi (BDE) sugli eventi riguardanti gli animali (nascita, morte, abbattimento, importazione, esportazione, vendita, furto, smarrimento etc.).

L'articolo 5 prevede, al comma 1, sanzioni per il proprietario o il detentore delegato di equidi che ometta di istituire, compilare ed aggiornare il registro aziendale di carico e scarico. Al comma 2 prevede sanzioni per il proprietario o il detentore delegato che ometta di completare in ogni sua parte il passaporto dell'equide ed al comma 3 sanzioni per il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione per il mancato accertamento dei requisiti degli equidi introdotti nella struttura e per la mancata comunicazione della macellazione alla banca dati. In caso di reiterazione delle violazioni al comma 3 sono previste sanzioni raddoppiate.

L'articolo 6 prevede, ai commi 1 e 2, l'accertamento delle violazioni e i tempi necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni senza sanzioni. Il comma 3 stabilisce che quanto indicato al comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.

L'articolo 7, riguardante le norme finali, definisce le competenze per le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 1 riconosce nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'irrogazione delle relative sanzioni. Il comma 2 prevede che per l'accertamento delle violazioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge 689/81.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 del 6 giugno 2008 (recante attuazione delle Direttive CEE 90/426 e 90/427 sui metodi di identificazione degli equidi) e del decreto 29 dicembre 2009 (recante Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della L. 1 agosto 2003 n.200) da emanarsi a norma dell'art.3 della L. 7 luglio 2009 n.88 (legge comunitaria 2008).

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

L'identificazione degli equidi è stato previsto dall'art.8 della L. 1 agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE". Con successivo decreto del 9 ottobre 2007 è stato approvato il manuale operativo di detta anagrafe.

Successivamente la Commissione europea, con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008, ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

In tal senso la normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per

la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Lo scopo del regolamento (CE) n. 504/2008, attivato con D.M. 29.12.2009 è quello di assicurare l'identificazione degli equidi per la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, nonché fruire supporto per trasmettere informazioni ai consumatori, assicurare la regolarità delle4 corse dei cavalli e garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse.

La predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopra citato e assicurare così la corretta applicazione della normativa sull'identificazione degli equidi.

Questo provvedimento è rivolto ai proprietari allevatori, detentori di equidi , come definiti dal D.M. 29.12.2009, ed a chiunque operi in difformità della normativa in questione.

Svolge una funzione dissuasiva per gli interessati, data anche l'incidenza economica delle sanzioni, comunque proporzionata alla rilevanza delle fattispecie violate ed al valore degli animali, e fornisce alle autorità di controllo sul territorio (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) uno strumento per correggere e punire attività non conformi, non incidendo , tuttavia, sulla normativa vigente.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Come indicato lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nessun impatto con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati dell'Unione Europea.

Trattandosi di applicazione di regolamento comunitario, tutti i paesi membri della UE hanno adottato o stanno per adottare provvedimenti applicativi del Reg. (CE) 504/2008.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni in quanto rimanda a quelle già indicate nel Reg. CE n. 504/2008 e dal DM 29 luglio 2004.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**

Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti trattandosi solamente di disciplina sanzionatoria a disposizioni già esistenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti in quanto lo schema di decreto legislativo disciplina ex novo il sistema sanzionatorio delle normative sull'identificazione degli equidi.

- 5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie, per i motivi di cui al paragrafo precedente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sulle medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto in quanto l'unica attualmente prevista è quella dell'articolo 3 della citata legge comunitaria 2008.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente stabilito **all'articolo 8**.

Il provvedimento in esame contiene infatti le disposizioni necessarie per completare, con l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale delineato dal Regolamento (CE) n. 504/2008, che ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi.

Come specificato nella relazione illustrativa, in Italia il sistema di identificazione degli equidi è stato previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200. Lo stesso decreto-legge ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA) per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto interministeriale (Ministro per le politiche agricole – Ministro della salute) del 29 dicembre 2009 (di seguito decreto), che ha sostituito il precedente decreto del 5 maggio 2006, sono state emanate quindi le *“Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE”*.

Il decreto, all'articolo 2, contiene le definizioni relative all'Anagrafe degli equidi ed alla sua organizzazione e gestione.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nulla innovando, si limita a riprodurre le medesime disposizioni definitorie di cui al citato articolo 2 del decreto.

Lo stesso decreto stabilisce, poi, i sistemi di identificazione degli equidi (articoli 3 e 4), le caratteristiche del documento di identificazione degli equidi (passaporto - articolo 5), il funzionamento della Banca dati degli equidi (articolo 6), le modalità di registrazione dell'azienda e del passaporto (articoli 7 e 8), gli obblighi a carico del proprietario degli equidi (articolo 9), gli obblighi a carico degli stabilimenti di macellazione (articolo 10), le modalità per lo scambio di equidi da Paesi comunitari

(articolo 11), le modalità per l'importazione degli equidi da Paesi terzi (articolo 12), nonché i compiti attribuiti alle APA (associazione provinciale degli allevatori), ai servizi veterinari delle AASSLL (tra i quali la verifica e i controlli dei registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi), alle regioni e alle province autonome (tra i quali la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del decreto) e all'UNIRE. Tali compiti sono quindi già previsti e già svolti ai sensi del decreto.

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo si limitano a stabilire l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare a fronte della violazione degli obblighi indicati nel decreto, in attuazione di quanto previsto nel citato Regolamento n. 504/2008.

Infine, all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, viene stabilita la procedura per l'accertamento delle violazioni da parte dell'autorità incaricata del controllo, **già svolta dalle regioni e dalle province autonome, come previsto dal richiamato decreto.**

4 OTT. 2010

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

ep POSITIVO NEGATIVO

ep Il Ragioniere Generale dello Stato
Cant'ò



16/02/10
30.02.10
[Signature]

RELAZIONE A.I.R.

(analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'allegato a al d.p.c.m. 11.09.2008, n. 170)

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 del 6 giugno 2008 (recante attuazione delle Direttive CEE 90/426 e 90/427 sui metodi di identificazione degli equidi) e del decreto 29 dicembre 2009 (recante Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della L. 1 agosto 2003 n.200) da emanarsi a norma dell'art.3 della L. 7 luglio 2009 n.88 (legge comunitaria 2008).

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) SINTETICA DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

L'identificazione degli equidi è stato previsto dall'art.8 della L. 1 agosto 2003 n.200 che ha stabilito che l'anagrafe equina sia organizzata e gestita dall'UNIRE sulla base delle linee guida e dei principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed avvalendosi anche dell'AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro successivo aggiornamento.

Con decreto del 5 maggio 2006 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute sono state emanate le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE". Con successivo decreto del 9 ottobre 2007 è stato approvato il manuale operativo per la gestione di detta anagrafe.

Successivamente la Commissione europea, con regolamento (CE) n.504/2008 del 6.6.2008, ha dettato norme in materia di identificazione degli equidi, riprendendo le direttive CEE 90/426 e 90/427 e dandone un'applicazione uniforme per tutti gli Stati membri. In particolare l'art.24 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa.

In tal senso la normativa nazionale già corrispondeva alla normativa comunitaria, salvo piccoli adeguamenti. Detti adeguamenti sono stati ora recepiti con le nuove linee guida per la gestione dell'anagrafe equina emanate con il D.M. 29 dicembre 2009 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 5 maggio 2006.

B) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA

Allo stato attuale le disposizioni sull'identificazione degli equidi, contenute nel Reg. CE n. 504/2008 e D.M. del 29.12.2009 risultano sprovviste di un sistema sanzionatorio specifico, consentendo quindi ai proprietari, detentori ed allevatori di equidi di utilizzare gli animali, senza adottare sistemi di identificazioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico e la regolarità delle corse.

C) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.

La predisposizione dell'intervento regolatorio in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato assicurando la corretta identificazione degli equidi allevati ed utilizzati in Italia secondo le modalità dello stesso D.M. 29.12.2004.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

D) OBIETTIVI DA REALIZZARE ED INDICATORI CHE CONSENTIRANNO DI VERIFICARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO.

Svolgere una funzione dissuasiva per coloro che non rispettino gli obblighi comunitari e nazionali di identificazione degli animali e fornire alle autorità di controllo sul territorio (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) uno strumento per correggere e sanzionare condotte non conformi a quanto previsto dal D.M. del 29.12.2009.

La banca dati degli equidi, tenuta dall'UNIRE raccogliendo tra gli altri anche i dati relative alle sanzioni comminate, anche in altri settori (benessere animale, doping, profilassi etc.) consentirà di monitorare l'intero settore, di valutare l'effetto dissuasivo delle sanzioni medesime e di garantire il rispetto della "condizionalità".

E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

I soggetti destinatari dell'intervento regolatorio sono i proprietari, allevatori, detentori di equidi, UNIRE e gli stabilimenti di macellazione come definiti dal D.M. 29.12.2009, e chiunque operi in difformità della normativa in questione, nonché le Autorità preposte ai controlli (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome)

L'Amministrazione non ha ritenuto di effettuare alcuna preventiva consultazione. Informalmente sono stati sentiti, con tavoli informali, il competente Ministero della salute ed il Comitato di coordinamento previsto all'art. 18 del DM 29.12.2009, in cui sono rappresentati, oltre ai due Ministeri interessati, le Regioni, l'UNIRE, l'AIA, le ANA e le APA. Per quanto riguarda le categorie rappresentative dei macelli l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno interperlarle in quanto gli adempimenti introdotti dal provvedimento regolatorio già previste da normativa vigente in materia sanitaria.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Il non intervento di regolamentazione (opzione zero) comporta l'inadempienza degli organi governativi alla delega dettata dall'articolo 3 della legge comunitaria 2008, ma soprattutto, come richiamato in precedenza, un vuoto normativo in ambito sanzionatorio con conseguente sostanziale impunità di coloro che operino in violazione al D.M. 29.12.2009 e perdita di efficacia dello stesso dispositivo regolamentare.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Considerata la delega al Governo data dall'articolo 3 della legge comunitaria 2008, in materia di previsioni sanzionatorie, l'obbligatorietà di intervento poteva essere soddisfatta in alternativa dal decreto legge – per il quale però non esistono i presupposti di urgenza o da un disegno di legge per il quale però si poteva ipotizzare un esito incerto od un'approvazione in tempi presumibilmente molto lunghi, entrambe le possibilità non compatibili con la necessità di azione certa in proposito. L'Amministrazione anche nel merito non ha valutato alcuna altra opzione in quanto nel corso delle predette consultazioni non sono emerse posizioni alternative nel merito.

SEZIONE 5- GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento regolatorio attiene ai criteri e direttive comunitarie e l'Amministrazione non ha ritenuto valutare altre opzioni

A) METODO DI ANALISI APPLICATO PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

In mancanza di rilevazioni ISMEA dei prezzi degli animali da carne e non esistendo un mercato degli animali sportivi, si è tenuto conto, per stabilire i diversi livelli di sanzioni e per le diverse fattispecie delle sanzioni medesime, dei valori di mercato (fonte Mercato di Montichiari) all'origine ed all'ingrosso a seconda della pregevolezza dell'animale, nonché dei valori medi dei puledri di cavalli da trotto e da galoppo nelle aste finanziate dall'UNIRE.

B) VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'OPZIONE PRESCELTA

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi anzi aumenta i vantaggi per la collettività quali la sicurezza sanitaria e del patrimonio zootecnico, la valorizzazione del patrimonio zootecnico, supporto informativo al consumatore di carni di equidi, la regolarità delle corse, la prevenzione dell'abigeato.

C) INDICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (OI)

L'intervento regolatorio comporta la piena funzionalità ed applicazione degli obblighi informativi già scaturiti dal DM 29.12.2009.

Infatti gli obblighi per i proprietari, detentori e allevatori di equidi, stabilimenti di macellazione nonché per le associazioni allevatori e l'UNIRE sono definiti nelle linee guida di cui al D.M. 29.12.2009 secondo le modalità stabilite nel relativo manuale operativo approvato con DM 9.10.2007. Per quanto concerne le autorità che svolgono i controlli (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari, NAS, Regioni e Province autonome nonché l'AGEA) il predetto DM 29.12.2009 ha stabilito l'obbligo di inserire nella BD dell'anagrafe equidi, entro 10 giorni dall'evento:

- a) inadempienze e irregolarità nel sistema di identificazione ed eventuali sanzioni irrogate;
- b) sanzioni irrogate per inadempienze e irregolarità nelle strutture di macellazione;
- c) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate ed a effetto anabolizzante;
- d) altre violazioni quali quelle relative alla registrazione delle aziende ed al benessere degli animali.

D) EVENTUALE COMPARAZIONE CON ALTRE OPZIONI ESAMINATE

Nessuna comparazione è stata fatta dall'Amministrazione in quanto, dalle consultazioni non sono emerse opzioni alternative, sia dal punto di vista giuridico che di merito.

E) CONDIZIONI E FATTORI INCIDENTI SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le Associazioni allevatori e l'UNIRE preposte al ricevimento delle domande da parte degli interessati, all'organizzazione dell'identificazione degli equidi mediante veterinari convenzionati, alla raccolta dei dati sugli eventi (nascite, morti, furti, cambio di proprietà ecc.), alla informatizzazione degli stessi, sono organizzate e dotate degli strumenti specifici per le mansioni loro affidate. Le stesse hanno stabilito articolate tariffe per i servizi dati agli interessati. Nessun onere è quindi a carico della Pubblica Amministrazione. In relazione alle disponibilità economico-strumentali delle autorità predisposte al controllo si fa osservare che l'attività rientra nell'ordinarietà in quanto già da tempo assicurati. L'intervento regolatorio, pertanto, è di immediata attuazione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Nessun effetto sul corretto funzionamento del mercato in quanto l'identificazione degli equidi, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 504/2008 e quelle del D.M. 29.12.2009 sono obbligatorie per tutti i paesi dell'Unione, mentre i Paesi Terzi devono adeguarsi a dette normative.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

L'attuazione del provvedimento regolatorio è a carico dell'UNIRE, delle autorità di controllo (ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome) e delle Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni.

B) EVENTUALI AZIONI PER LA PUBBLICITA' PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO

Il provvedimento di intervento regolatorio sarà pubblicato nella G.U. e sarà divulgato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute, dell'Unire e dell'AIA che già illustrano le modalità operative da seguire da parte dei proprietari, allevatori, detentori di equidi e stabilimenti di macellazione mettendo a disposizione l'opportuna modulistica.

C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

La banca dati degli equidi, tenuta dall'UNIRE raccogliendo tra gli altri anche i dati relative alle sanzioni comminate, anche in altri settori (benessere animale, doping, profilassi etc.) consentirà di monitorare l'intero settore, di valutare l'effetto dissuasivo delle sanzioni medesime e di garantire il rispetto della "condizionalità".

Al monitoraggio relativo al funzionamento dell'anagrafe degli equidi anche con riferimento al settore delle sanzioni è preposto il Comitato di coordinamento previsto all'art. 18 del DM 29.12.2009.

D) EVENTUALI MECCANISMI PER LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PREVISTA REGOLAMENTAZIONE E GLI ASPETTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE EVENTUALMENTE ALLA VIR.

L'art. 18 del D.M. 29.12.2009 prevede un apposito Comitato di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero della Salute e da rappresentanti delle Regioni, dell'AIA e dell'UNIRE.

Come innanzi detto tale organismo è preposto al monitoraggio relativo al funzionamento dell'anagrafe degli equidi anche con riferimento al settore delle sanzioni.

Sulla base del monitoraggio, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà redatta la prescritta relazione. Saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- a) verifica del rispetto della tempistica nella identificazione degli equidi e nella relativa emissione del documento di identificazione;
- b) verifica del rispetto della tempistica prevista per la notificazione degli eventi (nascita, morte, furto, passaggi di proprietà, macellazione ecc.);
- c) verifica del rispetto delle condizioni per la macellazione e l'immissione delle carni al consumo umano;

- d) verifica del rapporto costi/benefici scaturente dal provvedimento regolatorio;
- e) N. di equidi riscontrati non identificati o identificati oltre i tempi previsti;
- f) N. di infrazioni per benessere animale
- g) N. di controlli positivi per l'anti-doping

A seguito dell'esame della relazione ministeriale se sarà opportuno potranno essere suggerite modifiche all'intervento regolatorio.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatore per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive CEE 90/426 e 907/427 sui metodi di identificazione degli equidi nonché gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. ~~104~~ / CSR del 28 ottobre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 ottobre 2010:

VISTO il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio che detta norme in materia di identificazione degli equidi, con finalità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e con la previsione, all'articolo 24, che gli stessi stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che, all'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200, ed in particolare l'articolo 8 che, al comma 15, stabilisce l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE, sulla base di Linee guida e principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, con l'avallo dell'Associazione italiana degli allevatori (AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro monitoraggio ed aggiornamento;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee --Legge Comunitaria 2008- " che, all'articolo 3, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie o in regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano state previste sanzioni penali o amministrative;

VISTE le disposizioni ministeriali contenute nel decreto interministeriale del 5 maggio 2006, dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della Salute, che definisce le previste Linee guida ed i principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, del 9 ottobre 2007, che approva il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe stessa ed infine quelle contenute

Albrecht



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, sostitutivo del richiamato decreto del 5 maggio 2006, che aggiorna le Linee guida per la gestione dell'Anagrafe, in conformità con le novità comunitarie intervenute con il citato Regolamento (CE) 504/2008, senza tuttavia dotare lo Stato membro delle relative sanzioni, trattandosi di normativa di rango secondario;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2010, su proposta dei Ministri delle politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, che risponde alla necessità di completare, con l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo nazionale degli equidi, assicurando la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria sull'identificazione degli stessi e svolgendo, al contempo, una funzione dissuasiva di azioni scorrette nei confronti degli allevatori e dei detentori degli animali;

VISTO il testo, pervenuto il 29 settembre 2010, con nota protocollo n. 6882 DAGL/050175/10.3.74 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, successivamente integrato con la relazione tecnico finanziaria vistata dal Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa il 7 ottobre 2010 dal medesimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 7139 DAGL/050175/1.3.74, che la Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome con rispettive note di cui al protocollo n. 4672 del 7 ottobre 2010 e protocollo n. 4707 del giorno successivo, composto di nove articoli, che, nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare, prevede unicamente sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, con declaratoria di un minimo e di un massimo applicabile per singola violazione, senza la previsione di nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del 14 ottobre 2010, concluso con avviso favorevole al testo proposto, se pure con alcune osservazioni da parte regionale relativamente alle lettere *t*) ed *u*), dell'articolo 2, che, pur essendo rubricate all'interno delle "Definizioni", trattano specificamente di obblighi e non di definizioni in senso stretto, nonché con l'evidenza di criticità, con riferimento alle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 3, comma 1, considerate da parte regionale troppo esose in rapporto al basso valore di taluni capi di equidi, quali gli asini ed i bardotti in particolare, a fronte delle quali si è convenuto di mantenere inalterate le cifre proposte, in considerazione sia del previsto termine di 15 giorni assegnato agli allevatori ed ai detentori per la sanatoria, sia dell'obiettivo specifico dell'articolo stesso, finalizzato alla necessità di garanzia della identificazione, a tutela della salute per gli animali da macello ed a tutela contro la truffa, per i cavalli da corsa;

PRESO ATTO che, nella medesima sede, è stato definito di declinare in apposite successive Circolari esplicative, ovvero di demandare al Manuale operativo sulla materia, in corso di revisione, alcune disposizioni di dettaglio, non specificate nel testo normativo, in merito alle modalità di verbalizzazione del primo accertamento, di cui all'articolo 6, comma 2, così come, a livello generale, di definire con le medesime modalità le opportune precauzioni da assumere in caso di eventuali inadempienze da parte delle Agenzie Provinciali degli Allevatori (APA), il cui controllo è di competenza regionale, attesa l'assenza di sanzioni al riguardo nel testo;

R. Gallucci



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota prot. n. A00/1855/SP9 del Coordinatore regionale della Commissione politiche agricole, pervenuta alla Segreteria di questa Conferenza il 21 ottobre 2010, con la comunicazione dell'avviso favorevole degli Assessori regionali, riunitisi in pari data, condizionato all'accoglimento, da parte del Governo, dell'inserimento, al comma 1 dell'articolo 3, dopo la frase "Salvo che il fatto costituisca reato" del periodo che recita "e salvo che si dimostri che la mancata identificazione dipenda da cause non imputabili al proprietario o detentore", allo scopo di tenere conto dell'articolazione delle responsabilità nella corretta gestione del sistema anagrafe, che vede coinvolti, oltre al proprietario, le Associazioni di Razza, le APA e l'UNIRE, nonché della riduzione del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria ad € 300,00, al fine di tenere conto delle differenze di valore tra le diverse specie di equidi esistenti sul territorio, dagli asini comuni ai trottatori;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno reiterato le richieste di modifica già avanzate dagli Assessori competenti, nei termini di cui alla soprarichiamata nota del Coordinatore della Commissione regionali delle politiche agricole;


PRESO ATTO dell'accoglimento, da parte del Governo, dell'inserimento proposto all'articolo 3, comma 1, nonché della riduzione del minimo della sanzione ivi prevista, con la proposta di una parziale modifica ed integrazione alla riduzione stessa, come di seguito riportato: "da € 300 a € 1.500 per ogni capo non regolarmente identificato di ibridi o appartenente a specie diverse da quella equina e da € 900 a € 4.500 per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina", sulla quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno convenuto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatore per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive CEE 90/426 e 907/427 sui metodi di identificazione degli equidi nonché gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE, con l'impegno del Governo a rappresentare, nelle sedi opportune, le soprarichiamate proposte di modifica all'articolo 3, comma 1, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

Ermenegilda Siniscalchi